

**Allegato "A" alla Raccolta n.4.892**

**STATUTO della**

**"FONDAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO"**

**ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE E SEDE:**

E' costituita una fondazione denominata:

**"FONDAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO - ETS"**

La Fondazione viene costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"FONDAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO- E T S"**, anche con l'acronimo **"FSPA ETS"**.

La Fondazione ha sede nel Comune di Cetara (SA) alla via Cantone, n.15.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale.

**ARTICOLO 2) - SCOPO ED ATTIVITA'.**

SCOPI. La Fondazione non ha scopo di lucro e viene costituita ispirandosi alle finalità, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico promuovendo la vita delle comunità sostenendo i soggetti che operano sul territorio legati alla realtà del mare e della pesca, con particolare attenzione all'inserimento dei giovani attraverso corsi di formazione, aggiornamento professionale, borse di studio e comunque affiancando e sostenendo i bisogni delle persone appartenenti alla realtà del mare e dei loro familiari anche per interventi e prestazioni socio-sanitarie. La Fondazione si propone, altresì, di ridurre la degradazione sociale, lo spreco alimentare, le distanze tra generazioni e le diseguaglianze delle comunità locali così come si propone di raggiungere detti propositi anche perseguendo finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui al d.lgs. n.117/2017:

-- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, del mare in particolare,

-- interventi ed azioni di sensibilizzazione, di formazione, anche attraverso la formazione di seminari, conferenze e convegni con particolare attenzione

all'aspetto della biodiversità;

-- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, nelle sue diverse declinazioni, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 lett.i del d.lgs. n.117/2017;

--- la beneficenza e sostegno, anche a distanza, di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D. lgs 117/2017 lett.u.

La Fondazione potrà in via strumentale secondo i criteri e i limiti di cui agli articoli 6 e 7 del d. lgs.n.117/2017 svolgere le seguenti attività:

-- rafforzare i legami tra persone, sensibilizzare i principi di tolleranza e dell'inclusione finalizzati a contrastare anche fenomeni di marginalità sociale, culturale e lavorativa del territorio;

-- sostenere obiettivi di equità intesa come sostenibilità ambientale dello sviluppo e della crescita economica e del suo realizzo in maniera responsabile nell'ambito delle comunità locali;

-- sostenere ed aiutare l'imprenditoria femminile e comunque giovani imprenditori nonchè piccoli imprenditori intesi come appartenenti alle P.M.I. che si sono distinti per aver introdotto una innovazione, sia di prodotto sia di servizio, nel processo produttivo e/o organizzativo del settore della pesca ed in genere del mare secondo opportune pratiche di sustainability risk management.

La Fondazione potrà, inoltre, organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti lo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti didattici per scuole o associazioni, sia nei locali a sua disposizione, sia presso terzi, sia del settore pubblico che privato che ne condividono gli obiettivi.

### **ARTICOLO 3) - PATRIMONIO.**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

**a)** - dal fondo di dotazione;

**b)** - dal fondo di gestione.

**Il fondo di dotazione** è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o di beni, mobili ed

immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai benefattori e dai partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

**Il fondo di gestione** è liberamente utilizzabile per le attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi e oneri da assumere.

**ARTICOLO 4) - FONDATORI, PARTECIPANTI, VOLONTARI E ORGANI DELLA FONDAZIONE.**

**1)** Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

**2.1)** - Sono Partecipanti ordinari le persone fisiche o giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di immobili o beni

mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo;

**2.2)** - Sono Partecipanti onorari le persone fisiche che, per particolari esperienze di vita possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

**3)** - Sono Volontari (ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi \_spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti/volontari. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

**4)** - Sono organi della Fondazione:

**a)** - il Consiglio di Amministrazione;

**b)** - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**c)** - il Comitato Tecnico - Scientifico

**d)** - l'Organo di Controllo;

**e)** - l'assemblea di Partecipanti e Volontari;

**f)** - il Revisore legale.

**ARTICOLO 5) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione.

Essi durano in carica fino a revoca o dimissioni. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate, le cui modalità saranno regolate da un predisponendo regolamento interno della Fondazione.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della Fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Revisore.

Le dimissioni del Consigliere vanno presentate in forma

scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

**ARTICOLO 6) - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

1) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

2) - In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere un Presidente tra i fondatori e, in mancanza, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

3) - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

4) - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei partecipanti.

5) - Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro trenta(30) giorni per ratifica del suo operato.

**ARTICOLO 7) - COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO.**

Il Comitato Tecnico, composto da esperti da incaricare per specifiche finalità, interventi e/o attività, avrà il compito di supportare l'opera del Consiglio di Amministrazione e collabora con esso, in maniera non vincolante, in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività della Fondazione, alla formulazione dei programmi pluriennali e annuali della Fondazione e alla verifica della loro attuazione.

**ARTICOLO 8) - ORGANO DI CONTROLLO.**

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, Codice Civile, ed al quale si applica l'articolo 2399 Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 5), 6), 7) e 8) del citato Decreto Legislativo, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ARTICOLO 9) - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI E DEI VOLONTARI.**

L'Assemblea dei partecipanti è composta da tutti i partecipanti alla Fondazione.

Hanno diritto di intervenire alle sue riunioni i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo e il Revisore.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione della convocazione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, su richiesta del 20% (venti per cento) dei partecipanti/volontari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Può formulare pareri e proposte circa le attività ed i programmi della Fondazione; ha funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un parere preventivo.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro dei partecipanti/volontari. Ciascun iscritto ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun iscritto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro iscritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti. Si applicano i commi quarto e quinto

dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**ARTICOLO 10) - REVISORE DEI CONTI.**

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo n.117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore. Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'Articolo 8) del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art.30 comma 6 del citato Decreto Legislativo n.117/2017.

**ARTICOLO 11) - SCIoglimento.**

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs.n.117/2017, e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

Il parere è reso entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**ARTICOLO 12) - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED**

**ESTINZIONE.**

L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dei Revisori dei conti.

Ai fini dell'art.8 del D.Lgs n.117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

Le modifiche allo statuto, purché compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

**ARTICOLO 13) - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun partecipante, ovvero tra componenti degli organi statutari e partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Salerno .

La decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825 c.p.c..

**ARTICOLO 14) - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO.**

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamenti di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO:

VINCENZO ABATE

DOMENICO OTTOMANO

ARMANDO CERZOSIMO

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | ILARIA ACERRA NOTAIO (SEGUE SIGILLO) |  |
|  |                                      |  |